



COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Monza e della Brianza
Piazza Lombardia 20816 – Ceriano Laghetto
www.ceriano-laghetto.org

Codice Fiscale 01617320153 Partita IVA 00719540965

CODICE ENTE 10957

ORIGINALE

**DELIBERAZIONE N. 30
DEL 20/12/2023**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Seduta Pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU, DETRAZIONI, TERMINI DI APPLICAZIONE PER L'ANNO 2024.

Il giorno venti del mese di dicembre dell'anno duemilaventitre alle ore 21.15, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, presso il Centro Civico Dal Pozzo si è riunito il Consiglio Comunale

All'appello risultano:

	Presente	Assente
CRIPPA ROBERTO LEONE	Si	==
CATTANEO DANTE	Si	==
CAMPI ROMANA STEFANIA	Si	==
RADAELLI GIUSEPPE	Si	==
VERGANI EZIO	Si	==
BRENNA CLAUDIO	Si	==
MAITAN FILIPPO GIORGIO	==	Si
IMPERATO ANTONELLA	Si	==
MODESTO CRISTINA	Si	==
NISI THOMAS	==	Si
SULIS FRANCESCA	==	Si
OCCA MASSIMILIANO ARMANDO	==	Si
MELLA DAVIDE MARIO	==	Si
TOTALI	8	5

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Enzo Marino, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

E' presente l'Assessore: Magnani Antonio.



OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU, DETRAZIONI, TERMINI DI APPLICAZIONE PER L'ANNO 2024

Il Sindaco/Presidente Crippa Roberto Leone illustra l'argomento in oggetto specificando che le aliquote IMU non sono variate rispetto allo scorso anno. Procede l'intervento elencando le aliquote definite per le diverse tipologie di immobili, riportate integralmente nel presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

Con la Legge di stabilità 2020, legge n. 160/2019 sono state approvate rilevanti modifiche ai tributi locali e, in particolare, il comma 738 dell'art.1 ha sancito, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'imposta unica comunale (IUC), fatta eccezione per le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e ridefinito, sulla base delle disposizioni dei commi da 739 a 783 dello stesso articolo, l'imposta municipale propria (IMU);

Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso di un'abitazione principale o assimilata, come definito alla lettera b) del comma 4, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Ai fini del presente provvedimento valgono le seguenti definizioni e disposizioni:

- **per fabbricato**, si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In caso di completamento parziale di unità immobiliari di un fabbricato in corso di costruzione, esse sono assoggettate all'imposta, quali fabbricati, a decorrere dalla data di ultimazione parziale dei lavori o, se antecedente, dalla data in cui sono comunque utilizzate, sulla base della rendita catastale attribuita all'unità immobiliare iscritta in categoria ordinaria o speciale. La superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è determinata sulla base del rapporto tra consistenza volumetrica residua edificabile espressa dal lotto e consistenza volumetrica complessivamente edificabile applicato alla superficie complessiva del lotto. Il criterio, di cui al periodo precedente, si applica nel caso in cui una o più unità immobiliari, facenti parte del fabbricato più ampio, siano oggetto di interventi di recupero come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. n. 380/2001. Viene individuata come oggetto di imposizione la superficie d'area fabbricabile del lotto, determinata sulla base del rapporto tra consistenza volumetrica della unità immobiliari soggette a recupero e la consistenza volumetrica complessiva dell'intero fabbricato, applicato alla superficie complessiva del lotto.

- **per abitazione principale**, si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed i componenti del suo nucleo



famigliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili differenti, anche in comuni diversi, l'agevolazione o l'esenzione prevista per l'abitazione principale si applica ad una sola delle abitazioni a scelta dei contribuenti, da effettuarsi mediante apposita dichiarazione. In caso di mancata dichiarazione entrambe le abitazioni saranno soggette ad imposta. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato d'uso. È considerata direttamente adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Sono, altresì, considerate abitazioni principali:

- i. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ii. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- iii. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- iv. la casa coniugale assegnata al coniuge, che vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica e la dimora abituale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nei limiti della quota di possesso del coniuge non assegnatario o di suoi parenti entro il secondo grado;
- v. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal lavoratore dipendente che, in forza di obbligo di legge o contrattuale, è tenuto a trasferirsi per motivi di lavoro, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui ai punti precedenti, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale sugli immobili, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma.

- **per pertinenze dell'abitazione principale**, si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

- **per area fabbricabile**, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi (per il Comune di Ceriano Laghetto si fa riferimento alla delibera del Consiglio Comunale di approvazione del PGT e successive modifiche vigenti). Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive



modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, nei limiti della loro quota di possesso, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile.

- per terreno agricolo, il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato, non utilizzabile a scopo edificatorio.

Il soggetto attivo dell'imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno a cui l'imposta si riferisce.

I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di beni demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. In caso di locazione finanziaria, l'imposta è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni;

VISTO CHE

I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni;

RILEVATO CHE

Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita.



il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti aggiornati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Per i fabbricati non iscritti in catasto diversi da quelli di cui al primo periodo, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, nelle more delle procedure di accatastamento, il valore è determinato provvisoriamente con riferimento alla rendita dei fabbricati simili.

PRECISATO CHE

- a) Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, adeguato alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;
- b) In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nel comma 4, lettera c), senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunemente utilizzato;
- c) L'area su cui insistono fabbricati iscritti in catasto senza attribuzione di rendita e per la quale sono ammessi, in base agli strumenti urbanistici vigenti, gli interventi edilizi di cui al periodo precedente, si considera fabbricabile;
- d) Nel caso di adozione di strumenti urbanistici che nel corso dell'anno determinano una diversa qualificazione dell'area fabbricabile, a decorrere dalla data di adozione, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio per aree fabbricabili aventi la medesima destinazione;
- e) Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135;

EVIDENZIATO CHE per adeguare il calcolo dell'Imu alla realtà di fatto, occorre comunicare al Comune le modifiche che sono intervenute attraverso la dichiarazione variazione Imu.

PRECISATO CHE l'art. 35, comma 4, D.L. n. 73/2022 (decreto Semplificazioni), così come modificato dal decreto Milleproroghe, proroga al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione della dichiarazione sull'IMU relativa all'anno di imposta 2021. Pertanto, il termine per le dichiarazioni per



l'anno 2021, è portato al 30 giugno 2023. Rimane fermo il termine del 30 giugno 2023 per la presentazione della dichiarazione per l'anno d'imposta 2022.

DATO ATTO CHE

- Le aliquote IMU definite dal Comune di Ceriano Laghetto, per le diverse tipologie di immobili, sono di seguito dettagliate

CATEGORIE	ALIQUOTE %0
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e sue pertinenze, non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9	ESENTI
Abitazione principale cat. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	6 (con detrazione per abitazione principale di 200,00 euro)
Immobili cat D	10,60
Aree fabbricabili	10,60
Immobili classificati nel gruppo catastale D/3, se e fino a quando sono esercitati di fatto come teatri e/o cinema	8,60
Terreni posseduti da coltivatori diretti	ESENTI
Terreni agricoli posseduti da non coltivatori diretti	9,06
Fabbricati rurali strumentali	1,00
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	ESENTI
Immobili locati a canone concordato di cui alla L. n.431/1998, abbattimento dell' aliquota al 75 %	7,95
Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, come dovrà risultare all'anagrafe	6,00



Altri Immobili, tutte le fattispecie residuali di fabbricati rispetto alle categorie precedenti	10,60
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	ESENTI

SPECIFICATO INOLTRE CHE

- i. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. 741 della legge 160/2019;
- ii. sono inoltre esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.
- iii. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in Comuni diversi,



le agevolazioni per l'abitazione principale in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare.

RICHIAMATO il comma 747 della legge 160/2019 si definisce che per il calcolo della Nuova IMU

la base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

c) per le aree fabbricabili individuate nel PGT Comunale vigente, BV – quartiere giardino;

d) per le aree fabbricabili vincolate da limiti edificatori per passaggio di cavi e/o interferenze in superficie par una estensione pari e/o superiore al 50% della superficie del terreno di proprietà del soggetto passivo, dimostrabili attraverso le indicazioni edificatorie contenute nel vigente PGT;

RICHIAMATO l'art 761 della legge 160/2019 l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale ad approvare le relative aliquote e delle detrazioni sopra indicate per l'applicazione della nuova Imu, in osservanza all'approvazione del bilancio di previsione entro il 30 maggio 2023;

VISTA la LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. (22G00211) (GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 43);

Visto l'art. 1 comma 169 della L. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio



dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Considerato che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, confermando le aliquote stabilite per l'anno 2023;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti n. 8 favorevoli (unanimità), n. 0 astenuti, n. 0 contrari espressi per alzata di mano da n. 8 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di confermare le scadenze relative alla nuova IMU per l'anno 2024, come segue:
 - acconto entro il 16 giugno 2024;
 - saldo entro il 16 dicembre 2024;
3. Di approvare il prospetto inerente le aliquote stabilite dal Comune di Ceriano Laghetto per l'IMU 2024 come novellato in premessa e di seguito riassunto:
4. Di confermare e approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2024, riportate nel seguente prospetto

CATEGORIE	ALIQUOTE %0
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e sue pertinenze, non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9	ESENTI
Abitazione principale cat. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	6 (con detrazione per abitazione principale di 200,00 euro)
Immobili cat D	10,60
Aree fabbricabili	10,60
Immobili classificati nel gruppo catastale D/3, se e fino a quando sono esercitati di fatto come teatri e/o cinema	8,60
Terreni posseduti da coltivatori diretti	ESENTI
Terreni agricoli posseduti da non coltivatori diretti	9,06
Fabbricati rurali strumentali	1,00



Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	ESENTI
Immobili locati a canone concordato di cui alla L. n.431/1998, abbattimento dell'aliquota al 75 %	7,95
Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, come dovrà risultare all'anagrafe	6,00
Altri Immobili, tutte le fattispecie residuali di fabbricati rispetto alle categorie precedenti	10,60
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	ESENTI

5. Di dare mandato al Responsabile dei servizi finanziari comunali ad inserire il prospetto delle aliquote in oggetto approvate per l'anno 2024 nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, oltre alla pubblicazione sul portale comunale della Trasparenza ai sensi del D.lgs. 33/2013;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 8 favorevoli (unanimità), n. 0 astenuti, n. 0 contrari espressi per alzata di mano da n. 8 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, volendo attuare quanto prima il disposto dell'art. 30 del d.lgs. 201/2023.





COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Monza e della Brianza
Piazza Lombardia 20816 – Ceriano Laghetto
www.ceriano-laghetto.org

Codice Fiscale 01617320153 Partita IVA 00719540965

Allegato a deliberazione C.C.
n. 30 del 20/12/2023

Proposta di deliberazione avente ad oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU, DETRAZIONI, TERMINI DI APPLICAZIONE PER L'ANNO 2024.

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

- PARERE FAVOREVOLE
 PARERE SFAVOREVOLE

Ceriano Laghetto, 13/12/2023



IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

- PARERE FAVOREVOLE
 PARERE SFAVOREVOLE

Ceriano Laghetto, 13/12/2023



- €. _____ Impegno Contabile n° _____ Intervento _____ Rif. Int. Capitolo _____ del Bilancio _____;

- €. _____ Impegno Contabile n° _____ Intervento _____ Rif. Int. Capitolo _____ del Bilancio _____.

- Si attesta la copertura finanziaria;
 Si attesta che non c'è la copertura finanziaria;
 Si attesta che il presente atto non comporta copertura finanziaria.

Ceriano Laghetto, _____

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Cristiano Banfi

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Roberto Leone Crippa



Il Segretario Comunale
Dott. Enzo Marino



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che, ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno 29/01/2024

Ceriano Laghetto, 29/01/2024



Segretario Comunale
Dott. Enzo Marino



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione C.C. n. 30 del 20/12/2023 è stata resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il giorno 20/12/2023.

La presente deliberazione C.C. n. 30 del 20/12/2023 è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all'art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data _____.

Ceriano Laghetto, 29/01/2024



Il Segretario Comunale
Dott. Enzo Marino

